



COMUNE DI CASTELNUOVO BOZZENTE

Provincia Di Como

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 28/05/2024

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO DI TUTTI I VEICOLI IN VIA MANZONI (SECONDO TRATTO) ED IN VIA STOPPANI FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA ALIVERTI - CASTELNUOVO IN FESTA

IL SINDACO

VISTA la richiesta, acclarata al prot. n. 1905 del Comune di Castelnuovo Bozzente (CO), presentata da Fabio CASTELLI, nata/o a Como in data 07/11/1968 e residente a Castelnuovo Bozzente (CO) in Fontane, 7, in qualità di Presidente della Proloco Mirabello Comasco, con sede in Castelnuovo Bozzente (CO) in via Stoppani 6, volta ad ottenere la sospensione temporanea della circolazione veicolare nella via Manzoni, per i giorni 31 maggio, 1 e 2 giugno 2024, al fine di poter consentire lo svolgimento della manifestazione denominata "CASTELNUOVO IN FESTA 10° EDIZIONE";

CONSIDERATO che per l'ordinato svolgimento della manifestazione si rende necessario regolamentare la circolazione nella predetta strada comunale, mediante la sospensione temporanea della circolazione veicolare e l'istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata;

VISTI gli artt. 5 c. 3, 6, 7 e 159 del "Nuovo Codice della Strada", approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il "Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo C. d. S.", approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO lo Statuto del Comune di Castelnuovo Bozzente (CO);

ATTESA la propria competenza;

ORDINA

DALLE ORE 12.00 DEL GIORNO 31/05/2024 ALLE ORE 12.00 DEL GIORNO 02/06/2024;

IL DIVIETO DI TRANSITO DI TUTTI I VEICOLI IN VIA MANZONI (SECONDO TRATTO) ED IN VIA STOPPANI FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA ALIVERTI

È FATTA ECCEZIONE PER I VEICOLI ADIBITI ALLA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE, AI RESIDENTI DI VIA STOPPANI ED AI DIPENDENTI DEL PARCO PINETA.

DALLE ORE 18.00 DEL GIORNO 28/05/2024 FINO ALLE ORE 16.00 DEL GIORNO 02/06/2024;

L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MANZONI (SECONDO TRATTO – AREA PARCHEGGIO LIMITROFI LA SEDE DEL PARCO PINETA).

NON SONO INTERESSATI DALLA PRESENTE ORDINANZA L'AREA E GLI STALLI DI SOSTA PROSPICIENTI L'EDIFICIO COMUNALE

DISPONE

1) L'APPOSIZIONE, DA PARTE DEGLI ORGANIZZATORI DELLA MANIFESTAZIONE, DI IDONEA SEGNALETICA STRADALE E IN PARTICOLARE:

- TRANSESSE E CARTELLI DI DIVIETO DI TRANSITO;
- CARTELLI DI DIVIETO DI SOSTA ALMENO 48 ORE PRIMA NEL TRATTO INTERESSATO DALLA MANIFESTAZIONE.

2) Di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale;

3) Il personale dell'ufficio di Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza, che entra in vigore dalla data di pubblicazione della stessa. È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza.

INFORMA

a) A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al T.A.R.

b) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

c) Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6, 7 e 157 del Codice della Strada.

IL SINDACO
Massimo Della Rosa